

CONTRASSEGNO per la libera circolazione e sosta

(DPR 387/1978 – Dlgs 285/1992 – DPR 495/1992 – DPR 503/1996 – D.L. 5/2012)



COS'È ?

E' un permesso di libera circolazione e sosta rilasciato dal Comune, valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.

Il contrassegno è personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida.

Deve essere utilizzato dalla persona intestataria, sia essa conducente o passeggero.

Deve essere esposto, esclusivamente in originale, sulla parte anteriore del veicolo. Si espone la parte anteriore del contrassegno (dove sono riportati i dati dell'autorizzazione), mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, devono essere esibiti solo in caso di controlli.

COSA CONSENTE IL CONTRASSEGNO

Il contrassegno consente:

il libero transito

- nelle zone a traffico limitato;
- nelle aree pedonali;
- nelle corsie e nelle vie preferenziali;

la sosta gratuita

- negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite;
- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona con rimozione dei veicoli.

ATTENZIONE !!!

Il contrassegno di libera circolazione e sosta può essere utilizzato, per circolare nelle zone a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto è al servizio del soggetto intestatario del contrassegno (ad esempio la persona è sull'auto).

Qualora sia rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione per la contravvenzione effettuata e le conseguenze penali derivanti, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il contrassegno può essere richiesto da persone con **capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta** e i **non vedenti**. Può essere rilasciato anche a tempo determinato a persone temporaneamente invalide in conseguenza di un infortunio (ad es. a seguito di un incidente).

Questi requisiti possono essere certificati in uno dei seguenti modi:

1. Copia del Verbale della Commissione medica integrata INPS per l'accertamento della disabilità, invalidità civile o cecità civile riportante una delle seguenti diciture:

- minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (soggetti di età inferiore a 18 anni);
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni);
- invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- cieco assoluto;
- cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (al punto "requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5/2012")
- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (al punto "requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5/2012")

2. Copia del Verbale di Legge 104/92 attestante una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, riportante una delle seguenti diciture:

- grave limitazione della capacità di deambulazione e/o capacità motorie impedita;
- ridotte o impedita capacità motorie/deambulatorie/pluriamputazioni/psichico o mentale al punto "La commissione segnala che l'interessato è portatore di:..."
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (al punto "requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5/2012")
- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (al punto "requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5/2012")

N.B.: La documentazione di cui ai punti 1. e 2. deve essere redatta in data non anteriore ai 5 anni e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del richiedente che confermi che quanto ivi attestato non è stato né revocato, sospeso o modificato.

Se l'interessato non ha le certificazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. allora dovrà farsi rilasciare la:

3. Certificazione medica rilasciata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ULSS.

Per ottenere questo certificato l'interessato deve:

- a) prendere appuntamento al CUP presso l'Ospedale di Chioggia per prenotare la visita medica. La visita viene effettuata in esenzione di ticket.

- b) Presentarsi, con ogni documentazione specialistica relativa alla propria disabilità, nel giorno fissato per la visita presso la sede del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS, che si trova a Borgo San Giovanni ex ANFASS (tel 041.5572106 – 041.5572104).

Le visite vengono svolte nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

LA PRESENZA DELL'INTERESSATO E' OBBLIGATORIA.

DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per ottenere il contrassegno si deve presentare domanda ai **Servizi Sociali del Comune** sito in Corso del Popolo 1397, Palazzo Morosini (tel 041-5534016 fax 041-5534018), aperto al pubblico dal martedì al giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

I moduli per la domanda sono disponibili:

- allo sportello dei Servizi Sociali;
- sul sito web del Comune www.chioggia.org al link Modulistica/Servizi Sociali

Insieme alla domanda si dovrà allegare:

- a) **una delle certificazioni mediche** prima elencate attestante la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (cioè: Verbali delle Commissioni mediche integrate INPS; oppure Verbale di Legge 104/92; oppure Certificazione medica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS);
- b) **una foto formato tessera** recente;
- c) **fotocopia di un documento d'identità** del richiedente in corso di validità.

Il contrassegno viene rilasciato **IMMEDIATAMENTE** al momento della presentazione della domanda.

VALIDITA' DEL CONTRASSEGNO E RINNOVO

La validità del contrassegno dipende dalle condizioni del soggetto a cui è rilasciato.

Soggetti con difficoltà di deambulazione permanente

- validità : **5 anni**
- rinnovo : alla scadenza dei 5 anni si deve ripresentare domanda ai Servizi Sociali, allegando il vecchio contrassegno e un **certificato medico rilasciato dal proprio medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.**

Soggetti con difficoltà deambulatorie temporanee (es. incidente)

- validità : **determinata dal medico SISP** rispetto alla previsione di recupero delle capacità motorie della persona sottoposta a visita (ad es. 3 mesi, 1 anno, etc.)
- rinnovo : stessa procedura seguita per la prima richiesta (prima visita medica al Servizio Igiene Pubblica e poi domanda ai Servizi Sociali).

ATTENZIONE !!! *In caso di **decesso** del soggetto intestatario il contrassegno deve essere immediatamente riconsegnato al Servizio Sociale*